

Alla fine del corrente anno scolastico il ministro della P.i. ha diramato ripetute circolari con le quali si stabiliva:

a) che i collegi dei docenti non sono tenuti all'abolizione dei libri di testo, ma devono provvedere entro termini pre-determinati dallo stesso ministro P.i.;

b) che di conseguenza se i collegi dei docenti non hanno deliberato l'adozione dei libri di testo (perché avevano deciso di deliberare in merito all'inizio dell'anno scolastico nel quadro della programmazione didattica) o hanno deliberato di non adottare libri di testo per utilizzare strumenti didattici alternativi, devono essere convocati *continuativamente* finché non avranno provveduto all'adozione;

c) che l'eventuale sciopero dell'adozione dei libri di testo si deve ritenere illegittimo in quanto contrasta con le disposizioni contenute nella legge 12/6/1989 n. 146 (la legge che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero).

A queste disposizioni ministeriali hanno fatto seguito le disposizioni di taluni provvedimenti agli Studi (si è distinto in particolare quello di Firenze) che hanno imposto al personale direttivo di provvedere alla convocazione continuativa dei collegi dei docenti per l'adozione dei libri di testo, anche nel periodo in cui normalmente il personale docente usufruisce delle ferie (luglio e agosto) e quindi richiamando a tal fine in servizio il personale che eventualmente sia già in congedo in ferie.

Tale vicenda pone tutta una serie di problemi, alcuni dei quali vanno anche al di là della specifica questione dell'adozione dei libri di testo. Si deve difatti rilevare che a *parole* tutti rivendicano alle scuole la più ampia autonomia (il ministro P.i. ha organizzato a tal proposito convegni e conferenze nazionali), poi però, appena i limitati spazi di autonomia esistenti sono in concreto utilizzati, ministro P.i. e provveditori agli Studi rispolverano vecchie leggi del periodo fascista per imporre obblighi e vincoli che con i «decreti delegati» del 1974 si dovevano ritenere aboliti.

Le questioni principali sono:

a) i collegi dei docenti sono tenuti all'adozione dei libri di testo?

## LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alliva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Myrante Moshi, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

### Il ministero Pi convoca gli insegnanti in agosto? L'adozione dei libri di testo

CORRADO MAUCERI \*

b) il ministro P.i. ha il potere di imporre ai collegi dei docenti un termine entro il quale si deve provvedere all'adozione dei libri di testo?

c) l'astensione per sciopero dall'adozione dei libri di testo è in contrasto con la L. n. 146/90?

d) l'amministrazione può richiamare in servizio nei mesi di luglio e di agosto il personale docente in ferie, obbligandolo a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti per l'adozione dei libri di testo?

#### Deliberare in autonomia

Le prime due questioni sono strettamente connesse ed hanno carattere preliminare e determinante; difatti contrariamente a quanto affermato dal ministro P.i., il collegio dei docenti non è tenuto ad adottare i libri di testo; l'art. 4 lett. d) Dpr n. 416/74 difatti non impone alcun obbligo in tal senso al collegio dei docenti.

Una norma attributiva della competenza non può essere di per sé impositiva di un obbligo, se tale obbligo non è espressamente previsto peraltro poiché la stessa norma dell'art. 4 lett. d) attribuisce al collegio dei docenti anche la competenza a deliberare l'adozione di sussidi didattici, se fosse esatta l'interpretazione del ministro P.i., si dovrebbe, per coerenza, sostenere che il collegio dei docenti è tenuto ad adottare anche i sussidi di-

dattici. Nessuno però (nemmeno il ministro P.i.), ha mai sostenuto una tale tesi.

Nel caso in esame nessuna norma attribuisce ai collegi dei docenti un obbligo in tale senso; al contrario il nuovo ordinamento scolastico, così come definito dai «decreti delegati» del 1974, rimette ogni decisione in merito alle scelte degli Oo.Cc. di ciascuna scuola. Spetta quindi al collegio dei docenti, nel quadro delle scelte di programmazione didattica, deliberare liberamente ed in piena autonomia se adottare uno o più libri di testo o strumenti didattici alternativi o qualsiasi altra soluzione.

Né il ministro P.i. né i provveditori agli Studi hanno alcuna competenza di imporre una qualsiasi soluzione e, meno che mai, di predeterminare i tempi e modi con i quali i collegi dei docenti devono provvedere in merito.

Con i «decreti delegati» del 1974 si è passati difatti da una «gestione ministeriale» della scuola alle c.d. «gestione sociale»; in tale sistema al ministro P.i. spetta il compito di definire le scelte di politica scolastica, la gestione della scuola spetta invece, in piena autonomia, agli Oo.Cc. della scuola. Le disposizioni del ministro P.i. e dei provveditori agli Studi si devono pertanto ritenere illegittime e difatti sono state già impugnate sia da gruppi di docenti che dalle Oo.Ss. (in particolare dal Sns-Cgil).

Ancora più infondata (anzi del tutto arbitraria) è la nota ministeriale n. 19269 del 27/5/1992 con cui il ministro

pone difatti non solo il potere del ministro P.i. di imporre la convocazione, ma anche l'assoluta eccezionalità ed urgenza della convocazione e comporta di conseguenza l'onere a carico dell'Amministrazione di rimborsare le eventuali spese di viaggio per il rientro in servizio del dipendente oltre all'indennità di missione.

Nel caso in questione però tali necessari presupposti non sussistono; difatti non solo il ministro P.i. per le ragioni già esposte non ha alcun potere di imporre ai collegi dei docenti l'adozione dei libri di testo, ma soprattutto in nessun modo si può sostenere che sussista la improrogabile necessità di convocare i collegi dei docenti nei mesi di luglio e agosto. Come è noto, nel mese di agosto l'attività di tutte le aziende e quindi anche quelle editoriali è sospesa; di conseguenza l'adozione dei libri di testo a fine di luglio e agosto ha il solo scopo di interrompere le ferie del personale docente (con conseguente ingiustificati oneri per l'Erario), senza alcun vantaggio per nessuno.

Eventuali nuove adozioni difatti non possono consentirsi alla casa editrice di approntare la relativa produzione durante il mese di agosto; quindi se proprio si deve provvedere alle nuove convocazioni, si può benissimo provvedere ai primi di settembre senza alcuna necessità di interrompere le ferie del personale docente.

Si tratta quindi di disposizioni arbitrarie che giustamente sono state contestate dal personale interessato sia a livello giudiziario che sindacale (in molte realtà come per esempio a Firenze è stato proclamato lo sciopero dall'attività dei collegi dei docenti per i mesi di luglio e agosto); il personale docente, aderendo agli scioperi proclamati dalle Oo.Ss. può quindi contestare tali singolari disposizioni ed evitare di dover interrompere inutilmente le ferie: in caso però di interruzione delle ferie ha diritto, come si è prima rilevato, al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità ex art. 4 Dpr n. 395/88, di missione fermo restando che si dovrà poi denunciare l'Amministrazione scolastica alla Procura generale della Corte dei conti per le spese ingiustificate conseguenti a tali disposizioni.

#### Un danno all'erario

Per quanto concerne infine l'eventuale richiamo in servizio del personale docente già in ferie per partecipare nei mesi di luglio e agosto alle riunioni dei collegi dei docenti, è evidente che, essendo rimessa ogni decisione in merito all'adozione dei libri di testo al collegio dei docenti, la convocazione dei collegi dei docenti al di fuori del piano annuale di attività approvato dal medesimo collegio dei docenti, non solo è illegittima, ma è arbitraria ed arcaica un ingiusto ed ingiustificato danno all'erario.

La convocazione dei collegi dei docenti nel periodo feriale (luglio e agosto) con conseguente richiamo del personale già in ferie presupp-

### La «privilegiata» agli invalidi per scoppio di ordigni bellici in tempo di pace

Ci è stato riferito che il governo ha pubblicato una legge che invita i cittadini che sono diventati invalidi per scoppio di ordigni bellici in tempo di pace a presentare la domanda di pensione privilegiata. Vi preghiamo di chiarire bene i termini della questione.

Calogereo Longo  
Napoli

Si tratta della legge 437/91 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1992 (ne abbiamo dato notizia nella rubrica «Previdenza-domande e risposte» di lunedì 24 febbraio 1992). Con il Decreto del ministro della Difesa pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 113 del 16 maggio 1992, è stato fornito il fac-simile della domanda da compilare in carta semplice e spedire al ministero della Difesa - Direzione generale delle pensioni, via Cristoforo Colombo n. 416-00145 Roma.

### Le condizioni per passare dalla pensione di invalidità a quella sociale

Sono invalido civile riconosciuto nel 1986 dalla prefettura di Napoli con percentuale dell'84%.

È vero che al compimento dei 65 anni l'Inps, per concedere la pensione sociale, vuole che l'interessato abbia l'invalidità al 100%? Chiedo a voi conferma.

Vito Meccariello  
Benevento

Al compimento del 65° anno di età la pensione di invalido civile si trasforma in pensione sociale a condizione che non si superino i limiti di reddito previsti, che per il 1992 sono:

- per gli invalidi totali, i ciechi e sordomuti lire 17.374.490;  
- per gli invalidi parziali, lire 4.264.050.

## PREVIDENZA

### Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA  
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto,  
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

#### Per l'esenzione dal «ticket» la moglie non è «a carico»

È riportato il comma 14 dell'art. 4 del Dl 338/89 convertito in legge 389/1989 che testualmente così recita: «Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare...».

Siamo due pensionati sopra i 65 anni e superiamo i 22 milioni di lire nel complesso, per cui paghiamo il ticket sui medicinali. In base alle risposte fornite ad altri lettori, mi sembra che mia moglie possa invece essere esentata dal momento che la sua pensione è di 9 milioni circa netti. Non abbiamo altri redditi oltre quello applicato alla casa di abitazione.

V.L.  
Napoli

Ai fini del livello di reddito (16 e 22 milioni) per la esenzione dal ticket, i redditi non si cumulano. Poiché la moglie non è «a carico» e poiché la sua pensione non supera i 16 milioni, ha senz'altro diritto alla esenzione dal «ticket». Se la tua pensione - come scrivi - non supera i 16 milioni, anche tu sei esonerato dal pagamento del «ticket» sanitario.

La considerazione è semplice. Questi arretrati, non solo mi spettavano nei tempi dovuti, mi sono stati corrisposti con anni di ritardo (e ovviamente senza interessi) per cui al danno si è aggiunta la beffa. Infatti se, tali arretrati, fossero stati diluiti nel tempo gli effetti negativi sarebbero stati influenti.

#### Redditi arretrati e assegni per il nucleo familiare

Ho letto nella pagina della rubrica «Previdenza» l'articolo riguardante l'assegno per il nucleo familiare. In tale articolo

Ed ecco il quesito che, ritengo, interessi migliaia di lavoratori che si trovano nelle identiche condizioni. Essendo dipendente statale, nel 1990 ho percepito arretrati per oltre 5.000.000 per competenze provenienti dall'applicazione della legge n. 312/1980 per l'inquadramento nei nuovi profili professionali.

Ebbene, per effetto di questi arretrati, sommati al reddito dell'anno precedente, per il periodo dal 1/7/91 al 30/6/92, ho dovuto scalare due fasce di reddito perdendo la somma di 60.000 lire mensili per un totale di 720.000 lire.

Premesso quanto sopra chiedo di sapere se nella legge 389/1989 (o altre eventuali disposizioni) possa essere contemplato il caso sopra esposto e cioè se gli arretrati percepiti con anni di ritardo è giusto che, ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, vadano a sommarsi al reddito percepito nell'anno precedente.

Francesco Donatelli  
Grottaglie (Taranto)

Non esiste alcuna norma che

esclude esplicitamente gli arretrati (salvo quella citata). A nostro avviso, la dizione «redditi (...) conseguiti (...) nell'anno solare...» dovrebbe di per sé escludere i redditi relativi agli anni precedenti (infatti, ai fini fiscali, sono valutati separatamente). Anche se vi sono alcune sentenze negative riteniamo opportuno proseguire con il contenzioso adeguatamente argomentato.

Informiamo che le sedi del Sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil) e dell'Inca-Cgil sono in possesso di uno schema di ricorso (che stanno utilizzando in occasione della compilazione dei moduli «Red.../91») che può essere utilizzato anche nel tuo caso per avviare il contenzioso tendente a recuperare le 720.000 lire.

### Anche il reddito del coniuge per l'aumento della pensione sociale

Posso ottenere la maggiorazione sulla pensione sociale, alla quale sono passata da quella di invalidità civile, prescindendo dal reddito di mio marito essendo sprovvista di qualsiasi reddito personale?

Essendo stata riconosciuta ulteriormente invalida al 90%, mio marito può ottenere dal Tesoro l'assegno per il nucleo familiare nei limiti di reddito accresciuto per effetto della mia condizione di invalida?

Anna Tisbo  
Bari

Per avere l'aumento della pensione sociale si deve valutare sempre anche il reddito del coniuge. Puoi avere l'aumento per intero (L. 125.000 al mese) solo se il reddito del marito non è superiore al minimo Inps. Tuo marito non può chiedere il riconoscimento dei limiti superiori di reddito per la prestazione familiare, in quanto dovresti essere totalmente inabile per far scattare questo beneficio.

# Editori Riuniti

## UN FILM IN OMAGGIO OGNI TRE LIBRI

### ARTE E CINEMA

Argan, **Occasioni di critica**  
Willet, **L'avanguardia europea**  
Prawer, **I figli del dottor Caligari**

Argan, **Storia dell'arte come storia della città**  
Morosini, **L'arte degli anni difficili**  
Pudovkin, **La settima arte**

### SCIENZE SOCIALI

Nietzsche, **La gaia scienza**  
Pascal, **Le Provinciali**  
Diderot, **Paradosso sull'attore**

Fichte, **La missione del dotto**  
Bentham, **Il catechismo del popolo**  
Diderot, **L'uomo e la morale**

### VIDEO IN OMAGGIO:

#### CASABLANCA

#### GILDA

#### SCIUSCIA'

#### L'ALLEGRO FANTASMA

#### OMBRE ROSSE

#### ARSENICO E VECCHI MERLETTI

### LETTERATURA

Anonimo, **Vita di Lazarillo de Tormes**  
Borges, **Conversazioni americane**  
Salaris, **Storia del futurismo**

Scheerbarth, **Lesabendio**  
Rodari, **Il cane di Magonza**  
Le Guin, **Il linguaggio della notte**

Robert, **Solo come Kafka**  
Pasolini, **Il sogno del centauro**  
Gramsci, **Letteratura e vita nazionale**

### PSICOLOGIA

Musatti, **I girasoli**  
Musatti, **Questa notte ho fatto un sogno**  
Cancrini T., **Psicoanalisi uomo società**

Cantarella, **L'ambiguo malanno**  
Salomè, **La materia erotica**  
Jaccadr, **Freud**

### SCIENZA E TECNICA

Perrin, **Gli atomi**  
Di Meo, **Il chimico e l'alchimista**  
Colombo, **Uso e scelta delle fonti energetiche**

Heisenberg, **Oltre le frontiere della scienza**  
Tattersfield, **Aspettando Halley**  
Landau, Rumer, **Che cos'è la relatività?**

(film in abbinamento casuale)

### FRA DIAVOLO

#### IL DOTTOR JEKYLL E MISTER HIDE

#### LA LEGGENDA DI ROBIN HOOD

#### COME ERA VERDE

#### LA MIA VALLE

TRE LIBRI  
L.29.900  
UN FILM

## LIBRI & FILM

